AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI IMPERIA

Il / La sottoscritt . . . Dott. . . . . .
nat_ il . . . . . , in. . . . . prov. . . . . .
codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritto alla sezione degli avvocati stabiliti dell'albo custodito da codesto Consiglio dell'Ordine

chiede

di essere dispensato dalla prova attitudinale di cui al D.Lgs. 96/2001 avendo esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, e, in caso di dispensa, di essere iscritto alla sezione degli avvocati ordinari dell'albo.

A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. **(*)**:

- di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità previsto dalla vigente normativa;
- di non avere procedimenti penali e/o disciplinari a proprio carico, pendenti o già definiti, nello Stato membro di origine.

Allega:

- Documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonchè informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo minimo di tre anni

Imperia, ...

. . . . . .
(firma)

(*) Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false (art. 76. DPR 445/2000 e s.m.i.):

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

N.B. I dati dichiarati e la documentazione prodotta sono utilizzati dal Consiglio dell'Ordine ai fini del presente procedimento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.